



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Ufficio Igiene e Sicurezza

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, DI DURATA TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. LOTTO N° 2 - CIG 9120531447

Con il presente contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/20016 e s.m.i., in modalità elettronica, da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

- **L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA**, con sede in L'Aquila, Palazzo Camponeschi, P.zza Santa Margherita n. 2, Partita IVA n. 01021630668, PEC: protocollo@pec.univaq.it, rappresentata dal Dott. Pietro Di Benedetto nella qualità di Direttore Generale pro-tempore, nato a Capua (CE) il 26 agosto 1962, C.F. n. DBNPRT62M26B715C, nel prosieguo anche indicata come "Università" o "Ateneo" o "Stazione Appaltante";

E

- l'operatore economico **L'ANTINFORTUNISTICA SRL**. (C.F./P.I. 02467560245) con sede legale in SANTORSO (VI) alla Via DELL'OLMO 19, PEC lantinfortunistica@legalmail.it, iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di VICENZA al n. 02467560245, REA n. 233044, rappresentato da SILVANO FABBI (C.F. FBBSVN56M11L840Y) nato a VICENZA il 11/08/1956, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE, elettivamente domiciliato per la carica ai fini del presente atto presso la sede dell'Operatore medesimo, nel prosieguo anche indicato come "Affidatario" o "Appaltatore" per il lotto n° 2;

PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 275/2022 del 27/07/2022 è stata autorizzata l'indizione ed espletamento di una gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) all'Università degli Studi dell'Aquila per un valore massimo stimato totale pari ad euro 584.000,00 oltre IVA, e nello specifico euro 250.000,00 oltre IVA per il lotto 2;
- a seguito delle operazioni di gara, svolte su piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e 58, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione per il lotto n° 2 in favore del concorrente L'ANTINFORTUNISTICA SRL che ha offerto il prezzo più basso con un complessivo ribasso percentuale, sull'importo massimo presunto dell'Accordo Quadro stimato in Euro 149.973,30 oltre IVA di legge, pari al - 40,01 % calcolato moltiplicando i prezzi unitari presentati nell'Offerta economica dettagliata in relazione alle quantità degli articoli in appalto preventivate negli atti di gara;
- con delibera n. 383/2022 del Consiglio di Amministrazione del 14/12/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto all'Operatore economico L'ANTINFORTUNISTICA SRL;
- a seguito della verifica del possesso in capo all'operatore economico L'ANTINFORTUNISTICA SRL dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, in data 14/12/2022 l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che è stato rispettato il termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per la stipulazione del presente contratto, poiché la comunicazione di cui all'art. 76 comma 4 del Codice dei Contratti è stata effettuata in data 01/12/2022;
- che, pertanto, si procede alla stipula del relativo contratto, in modalità digitale, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che il Capitolato prestazionale e la documentazione di gara, sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata e depositati agli atti dell'Università, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- che l'affidamento è, altresì, soggetto alle condizioni contenute negli atti di gara;

Nel testo del presente del presente Contratto valgono le seguenti definizioni:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Ufficio Igiene e Sicurezza

- per **Appaltatore/Aggiudicatario/Impresa** si intende l'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto;
- per **Responsabile Impresa** si intende il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio in grado di assicurarne il regolare svolgimento;
- per **Direttore dell'Esecuzione (di seguito: DEC)** si intende il responsabile della corretta esecuzione del contratto per conto dell'Università, il quale potrà eventualmente nominare suo/i delegati. Le funzioni e i riferimenti del DEC sono dettagliate nello schema di contratto.
- per **Delegato/Referente** si intende il collaboratore del DEC, cui è demandata la vigilanza circa il corretto adempimento delle condizioni e delle modalità di esecuzione della tipologia di servizio presso le sedi dell'Ateneo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Accordo, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

Le clausole del presente Accordo sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che eventualmente entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

TUTTO QUANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Tutte le premesse e gli allegati al presente contratto di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro:

- il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- l'offerta economica dettagliata
- le schede tecniche prodotte;
- la garanzia definitiva e la polizza di responsabilità civile.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 1. OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, co. 1 e co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede l'affidamento, tramite specifici Ordinativi di Consegna, della fornitura di:

dispositivi di protezione individuale (DPI) come indicato nei documenti di gara relativamente al lotto 2 per le esigenze delle sedi dell'Università dell'Aquila di cui al successivo art.13.

Sono parte integrante della fornitura le seguenti prestazioni:

- trasporto e consegna dei prodotti ordinati come indicato nel capitolato tecnico;
- servizio di garanzia legale per i beni forniti.

2. L'elenco dei prodotti oggetto della fornitura, con le caratteristiche tecniche e qualitative minime, sono indicate: - nell'allegato "SCHEDE TECNICHE DPI", nel "CAPITOLATO TECNICO".

3. Le prescrizioni tecniche individuate dalla Stazione appaltante costituiscono il livello minimo richiesto.

4. Le caratteristiche tecniche dei prodotti per i quali sono richiesti i CAM sono riportati nell'allegato "schede tecniche DPI".

5. I prodotti offerti e consegnati dovranno essere nuovi di fabbrica, di recente produzione in ogni loro parte e/o componente e non potranno essere offerti prodotti usati, come indicato in capitolato.

6. I prodotti offerti dovranno essere conformi a quanto offerto in sede di gara e costituiscono base inderogabile per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

7. I prodotti offerti dovranno essere esenti da qualsiasi difetto per quanto riguarda materiali, conservazione, confezionamento, nonché esente da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche, gravami e diritti di terzi di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di brevetti.

8. Formano parte integrante della fornitura tutte le prestazioni così come indicate negli artt. 3, 4, 5 e 6 del Capitolato tecnico. Il relativo corrispettivo si intende incluso nell'importo di cui al successivo art. 3.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Ufficio Igiene e Sicurezza

ARTICOLO 2. DURATA, DECORRENZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto decorre dal giorno in cui è firmato, repertoriato e archiviato nei sistemi dell'Università degli Studi dell'Aquila.
2. La stipula del presente Accordo Quadro non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito all'emanazione dei singoli ordinativi di fornitura. L'Ateneo non assume alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale.
3. L'Accordo Quadro ha una durata prevista di 36 mesi. L'Impresa è tenuta ad eseguire tutte le forniture che l'Università ordinerà prima della data di scadenza dell'Accordo Quadro, anche nel caso in cui l'ordine sia emesso l'ultimo giorno di validità dello stesso. In tal caso, il termine di efficacia dell'Accordo si deve intendere prorogato per tutto il periodo di tempo necessario per l'esecuzione dell'ultima fornitura ordinata, senza che l'Impresa possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
4. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione dell'Accordo, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
5. I luoghi di consegna, le modalità di trasporto e consegna della fornitura sono indicati all'Art. 5 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 3. IMPORTO

1. L'importo massimo stimato dell'Accordo per il lotto n. 2 ammonta ad Euro 149.973,30, oltre IVA di legge ed è comprensivo di tutte le voci inerenti e necessarie alla fornitura e dei servizi in essa compresi.
2. Il corrispettivo di ogni ordine di consegna risulta dalla sommatoria delle quantità acquistate moltiplicate per i relativi prezzi unitari indicati dall'Aggiudicatario nell'Offerta economica dettagliata presentata in sede di offerta.
3. Il corrispettivo sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente ordinato dal DEC, regolarmente eseguito dall'Impresa e accertato dal RUP.
4. Le quantità stimate indicate nella documentazione di gara non costituiscono un minimo o un massimo d'ordine che l'Università si impegna ad acquistare, pertanto l'importo contrattuale presunto potrà subire modificazioni in diminuzione senza che l'Appaltatore possa vantare indennizzi, risarcimenti o quant'altro, non costituendo per l'Appaltatore un minimo contrattuale garantito.
5. I prezzi unitari offerti sono da ritenersi fissi ed invariabili per il primo anno del contratto indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

ARTICOLO 4. MODIFICA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di revisione dei prezzi, secondo le modalità definite all'art. 10 del Capitolato Speciale di appalto, operata, su istanza accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta dall'Impresa appaltatrice, mediante istruttoria predisposta dal Responsabile del procedimento, da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

ARTICOLO 5. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di sicurezza, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore assume, altresì, ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o a cose per fatto dell'Appaltatore medesimo o di suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Università da qualsiasi eventuale rivalsa di terzi che al riguardo le venisse mossa.
3. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. n. 547/55, D.P.R. n. 303/56, D.Lgs. n. 81/2008), nonché delle disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo.
4. In caso di inadempimento retributivo/contributivo la Committente provvederà ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Ufficio Igiene e Sicurezza

5. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni contrattuali, normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
6. L'Appaltatore è tenuto a produrre le certificazioni di conformità ai prodotti.

ARTICOLO 6. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE FORNITURE

1. Tutti gli articoli oggetto della fornitura saranno sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, da parte del DEC che provvederà ad accertare che le singole forniture siano state eseguite nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, la sussistenza dei requisiti funzionali e sostanziali richiesti nel Capitolato tecnico, nonché la rispondenza alle vigenti normative in materia.
2. Nel caso in cui le forniture risultino difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste dall'Università, le stesse saranno rifiutate. In tal caso, l'Aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo o alla sostituzione del prodotto. La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione di eventuali difetti.
3. Le forniture non accettate dall'Università resteranno a disposizione dell'Appaltatore il quale dovrà provvedere al ritiro ed alla sostituzione a proprie spese entro dieci giorni dalla data del verbale di contestazione ove risulti l'avvenuto rifiuto oppure dalla data della notifica del rifiuto nel caso in cui l'Appaltatore non abbia presenziato al collaudo.
4. L'Università, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

ARTICOLO 7. MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi contrattuali dovuti dall'Università in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicati nella Offerta economica dettagliata.
2. Tali prezzi unitari rappresentano il listino di riferimento per l'Appaltatore per l'intera durata del presente Accordo. I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dall'Appaltatore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. I suddetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. I pagamenti per le forniture saranno effettuati previo accertamento delle prestazioni svolte e della verifica di conformità della fornitura da parte del Direttore per l'esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del procedimento, rispetto alle prescrizioni previste all'Art. 11 del Capitolato tecnico e in seguito all'acquisizione d'ufficio del documento attestante la regolarità contributiva (DURC).
5. In presenza di irregolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore, si procederà in base a quanto stabilito dall'art. 30 comma 5 del Codice.
6. Le relative fatture, che saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, dovranno essere intestate all'Università degli Studi dell'Aquila - codice fiscale n. **01021630668** – **Ufficio igiene e sicurezza sul lavoro, Via G. Gronchi n. 18 - 67100 L'Aquila**, inviate elettronicamente utilizzando il Codice IPA **UFOLAN**, e dovranno contenere gli estremi del numero di Contratto dell'Accordo Quadro e del Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato all'appalto.
7. L'Appaltatore si impegna a produrre un documento riepilogativo privo di valore fiscale (pre – fattura), al fine di permettere al DEC la verifica della corrispondenza tra quanto conteggiato e gli interventi effettivamente svolti. È facoltà del DEC richiedere chiarimenti o integrazioni riguardo al documento riepilogativo prodotto dall'Appaltatore. Al termine della verifica e in seguito a comunicazione del DEC in merito, l'Appaltatore provvederà all'emissione di regolare fattura.
8. L'Impresa Appaltatrice non potrà pretendere gli interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto qualora il ritardo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a rendere esecutivo il pagamento medesimo.
9. L'Università, così come previsto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 modificato dall'art. 1, commi 629-932, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), è assoggettata al regime di scissione dei pagamenti dell'IVA c.d. "Split Payment". Si applicheranno le norme vigenti in materia di fatturazione elettronica di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55, attuativo dell'art. 1, commi da 209 a 214 della l. 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione dell'Accordo o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Ufficio Igiene e Sicurezza

termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico dell'Appaltatore, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore medesimo.

11. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

12. Alla scadenza dell'Accordo, il Direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, elaborerà il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invierà al RUP, il quale rilascerà copia conforme all'impresa esecutrice.

ARTICOLO 8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume su di sé tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010, l'Appaltatore indica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato ai fini del tracciamento dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell'affidamento oggetto del presente contratto:

Codice IBAN: IT08D0801660750000054034182,

Istituto Bancario: CASSA RURALE ALTO GARDA

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

Sig. SILVANO FABBI, nato a VICENZA il 11/08/1956, C.F. FBBSVN56M11L840Y;

Sig. MARTA FABBI, nato a VICENZA il 07/08/1984, C.F. FBBMRT84M47L840U.

2. Eventuali modifiche comunicate dall'Appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti periodi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione dell'Accordo.

ARTICOLO 9. GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente Accordo e con i relativi Ordini di Fornitura, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva a favore dell'Università, pari ad Euro 45.008,01, calcolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 2371715 del 23/01/2023 rilasciata dalla Coface S.A. con sede in via Lorenteggio n. 240 – 20147 Milano.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università e deve essere intestata a tutti gli operatori economici del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese, consorzi ordinari.

3. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni e di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, compresi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Università ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 10. GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO E RAPPORTI TRA LE PARTI

1. L'Appaltatore si impegna a garantire il coordinamento dei servizi attraverso un proprio responsabile Referente, nonché un "Vice Responsabile" che possa sostituirlo in caso di sua assenza, per tutti i rapporti fra l'Università e l'Appaltatore, che dovrà assicurare la pronta reperibilità per qualsiasi comunicazione inerente il programma degli interventi a garanzia della migliore organizzazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Ufficio Igiene e Sicurezza

Pertanto, ai fini dell'esecuzione del contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali e presso i recapiti indicati in epigrafe.

L'Appaltatore indica quale Referente Impresa per l'esecuzione del contratto:

la Sig.ra DEBORA PERETTO tel. 0445/64164, email: commerciale2@lantinfortunistica.net.

L'Università indica quale Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC)

La dott.ssa Maria Federica Giardi – ufficio igiene e sicurezza sul lavoro Tel. 0862433276 - e-mail: mariafederica.giardi@univaq.it.

2. Il R.U.P. è il Dott. Fabio Pelliccione tel. 0862432277, cellulare 3367798984, e-mail: fabio.pelliccione@univaq.it, Responsabile dell'ufficio igiene e sicurezza sul lavoro – Area Affari Generali dell'Università degli Studi dell'Aquila;

Salvo diverse disposizioni, i rapporti relativi sia alla gestione del contratto che agli aspetti operativi del servizio verranno tenuti con il Direttore dell'esecuzione del contratto. Il DEC, designato con la stipula del presente contratto, avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, predisporre, in accordo con il Referente dell'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi convenuti.

3. Qualora il DEC rilevi delle carenze nella esecuzione della fornitura, ne darà comunicazione all'Appaltatore, il quale dovrà tempestivamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l'Università si riserva il diritto di applicare le penali previste nel presente contratto.

Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare, in forma scritta, ogni variazione che dovesse sopraggiungere nel corso dell'espletamento dell'Accordo.

I referenti indicati sono autorizzati a trattare in nome e per conto delle parti qualsiasi questione relativa alla esecuzione del contratto.

ARTICOLO 11. CONSEGNA

1. I materiali oggetto della fornitura dovranno essere consegnati presso le singole strutture dell'Ateneo che ne avranno fatto richiesta a termini dell'Art.5 del Capitolato.

2. La consegna degli articoli dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi decorrenti dall'invio del singolo ordine di fornitura; eventuali ritardi dovranno essere motivati per iscritto entro il termine previsto per la consegna.

ARTICOLO 12. PENALITA'

1. Qualora l'Appaltatore non ottemperi pienamente agli obblighi previsti nel presente contratto e a quanto previsto nel Capitolato tecnico e negli altri documenti di gara, l'Università si riserva di applicare le penali come indicato al punto 12.4 del capitolato

2. Resta in ogni caso salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c..

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati dal DEC all'Appaltatore in forma scritta. In tal caso l'Appaltatore potrà fornire le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della stazione appaltante, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le suddette penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

ARTICOLO 13. GESTIONE DEI RESI

1. Qualora dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e merce, oppure dall'utilizzo successivo del materiale, l'Università rilevi:

- a) difformità di quantità (quantità dell'articolo consegnato maggiore/minore della quantità ordinata);
 - b) difformità di qualità (articolo non ordinato; difforme da quanto pattuito in sede di offerta, viziato o difettoso);
- ne darà comunicazione al fornitore attivando, l'iter per sanare l'incongruenza oppure le pratiche di reso.

2. L'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione della merce consegnata con quella effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti, senza aggravio di spesa per l'Università entro 10 giorni lavorativi, concordandone le modalità con il Direttore dell'esecuzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Ufficio Igiene e Sicurezza

3. L'Appaltatore dovrà procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso già stata fatturata.

4. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione degli estremi della fattura e del numero di protocollo assegnato dall'Università.

ARTICOLO 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI

1. Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15. RECESSO

Si applica in materia di recesso quanto prescritto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e al punto 12.1 del capitolato tecnico, l'Università ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile diritto, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi e nelle condizioni contrattuali;
- b) inadempimento delle disposizioni impartite dal DEC riguardanti tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- d) mancato reintegro del deposito cauzionale di cui al precedente art. 10;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- f) omessa prova, entro 15 giorni dalla richiesta del DEC, della sussistenza della copertura fideiussoria ai sensi del precedente art. 11;
- g) cessione anche parziale del contratto;
- h) mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) violazione degli obblighi di comportamento e mancato rispetto del codice etico o gravi comportamenti posti in essere dagli incaricati dell'Appaltatore;
- j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- k) esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
- l) avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
- m) gravi e ripetute violazioni della legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Qualora l'Appaltatore manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestivo, negligente o inadempiente ovvero in casi di reiterate inadempienze contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute, l'Università potrà procedere a diffida senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata e senza bisogno di messa in mora. L'Università procederà all'incameramento della cauzione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

3. L'Università sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per gli interventi effettivamente resi e in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione delle spese sostenute per sopperire ai riscontrati inadempimenti.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'Accordo.

ARTICOLO 17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Università tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Ufficio Igiene e Sicurezza

2. Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, ex D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

ARTICOLO 18. CODICE DI ETICO/ DI COMPORTAMENTO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e incaricati gli obblighi contenuti nel Codice Etico/di Comportamento e nel Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Università dell'Aquila, reperibili sul sito alla pagina

<https://www.univaq.it/section.php?id=1413>

<https://www.univaq.it/section.php?id=1566>

di cui dichiara di aver preso visione e pertanto si impegna a tenere un comportamento in linea con questi documenti.

L'eventuale inosservanza agli obblighi contenuti nei citati documenti viene considerata grave inadempimento contrattuale e di conseguenza l'Università degli Studi dell'Aquila avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c. fermo restando il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 19. SPESE

1. Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti con firma digitale.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi, presenti o futuri che per legge non siano inderogabilmente posti a carico dell'Università.

3. L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore

ARTICOLO 20. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di L'Aquila. È esclusa la competenza arbitrale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
F.TO IL DIRETTORE GENERALE

F.TO L'APPALTATORE

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente.